

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL COVID-19

**(approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 18.09.2020
e nella seduta di contrattazione integrativa del 21.09.2020)**

La presente integrazione al Regolamento di Istituto si rende necessaria al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e garantire il funzionamento dell'Istituzione Scolastica in sicurezza. Le modalità qui contenute restano valide fino alla cessazione del periodo di emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei Ministri e da parte del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTI** il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- VISTO** il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTA** la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;
- VISTO** il Calendario Scolastico Regionale a.s. 2020/2021 determinato con deliberazione della Giunta Regionale per la Puglia n.1050 del 15.07.2020;
- VISTA** la nota MIUR-USR per la Puglia n.18352 del 15.07.2020 con la quale è stata trasmessa la delibera n. 1050 del 02.07.2020 della Giunta Regionale per la Puglia;
- VISTA** la delibera n. 26 del Consiglio d'Istituto (verbale n. 4 del 17.07.2020) che, accogliendo senza modifiche il calendario scolastico deliberato dalla Giunta Regionale, fissa l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021 al 24 settembre 2020;

VISTO	il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
VISTO	il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
VISTO	il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;
VISTO	il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, Prot. n. 2918/2020;
VISTO	il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
VISTA	la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;
VISTE	le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico;
VISTO	il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;
CONSIDERATE	le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022;
CONSIDERATA	l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;
CONSIDERATA	l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA	l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;
ACQUISITO	il parere favorevole della Commissione d'Istituto per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro
CONSIDERATA	l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA	l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l'ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all'esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2020/2021.

Art 1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della

scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.
5. Il presente regolamento è integralmente richiamato nel Patto educativo di corresponsabilità di cui è parte integrante e sostanziale. Non potranno essere ammessi studenti le cui famiglie (ovvero loro stessi se maggiorenni) non abbiano aderito sottoscrivendolo anche con mezzi telematici, al Patto educativo.

Considerata l'evoluzione repentina che sta caratterizzando l'epidemia di COVID-19, il presente documento potrà essere soggetto a modifiche. Se le circostanze lo richiedessero, modifiche e integrazioni urgenti potranno essere deliberate dalla " Commissione per l'applicazione e la verifica delle misure di prevenzione da contagio Covid 19" per essere ratificate nella prima seduta utile del Consiglio d'Istituto. Pertanto si raccomanda di verificare la pubblicazione di eventuali aggiornamenti.

Art 2. SOGGETTI RESPONSABILI E INFORMAZIONE

1. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché

- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

Art 3. RUOLO DELLE STUDENTESSE, DEGLI STUDENTI E DELLE LORO FAMIGLIE

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le studentesse e gli studenti, ovvero le loro famiglie, devono monitorare con attenzione lo stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare la situazione, anche a campione all'ingresso a scuola.

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini finali.

5. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

6. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento;
- prestare la massima attenzione ad evitare l'uso promiscuo di telefoni (anche cordless o cellulari dell'Istituto), tastiere di PC, mouse ed altre attrezzature personali;
- arieggiare gli ambienti ad intervalli regolari, tenendo aperte anche le porte delle stanze, al fine di favorire la massima circolazione dell'aria;
- evitare aggregazioni di diverse persone in occasione di brevi pause durante il lavoro, in particolare di fronte ai distributori automatici di bevande;
- avvisare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore o il DSGA in caso di insorgenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali successivamente all'ingresso nella scuola avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- lavarsi le mani più volte al giorno utilizzando il sapone liquido disponibile nei locali dei servizi, utilizzare le soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione di alcol minima del 70%), messe a disposizione dall'Istituto;

- lavarsi e disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini (anche al distributore automatico o in autonomia), prima di accedere ai servizi igienici e prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo;
- gli studenti dovranno essere dotati del materiale didattico richiesto dai docenti curricolari, in particolare i fogli per lo svolgimento delle verifiche scritte.

I testi delle verifiche potranno essere predisposti e distribuiti agli studenti, ma la produzione delle fotocopie e la distribuzione e lo scambio dei fogli deve essere effettuato dopo igienizzazione delle mani e indossando la mascherina chirurgica.

Art 4. MODALITÀ GENERALI DI INGRESSO NEI LOCALI DELLA SCUOLA

- L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37,5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.
- L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali. Mantenere il distanziamento fisico di un metro;
- L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (TAIS02700L@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- È istituito e tenuto presso l'ingresso delle tre sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.
- Gli accessi da parte dei visitatori e dei fornitori sono limitati ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e relativa programmazione, e subordinati alla registrazione dei dati anagrafici e alla sottoscrizione di un documento in cui si dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000:
 - di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
 - di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- Si potrà essere ammessi in classe per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni solo con il certificato medico. Chi invece è rimasto a casa per altri motivi dovrà consegnare un'autocertificazione firmata dal genitore, in cui si specifica che l'assenza è dovuta a motivi familiari, che nulla hanno a che fare con l'emergenza sanitaria. Non sarà consentita la permanenza in classe a chi sarà sprovvisto di certificato medico o autocertificazione. Sarà immediatamente richiesto alle famiglie di consegnare il certificato o prelevare lo studente.

- L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque sia sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore.

In ogni caso il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

Per tutti coloro che necessitassero di contatti con gli uffici della scuola, non essendo tra il personale dipendente né tra gli studenti iscritti, è obbligatorio:

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art 5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI INGRESSO/USCITA - STUDENTI

- Gli edifici scolastici dell'Istituto IISS "Mondelli" comprendono la sede dell'Istituto Agrario, in via Chiatona in Massafra, la sede dell'ITIS "Amaldi" in Corso Roma in Massafra e la sede dell'ITIS "Amaldi" in Corso V. Emanuele in Statte. In ciascuna delle tre sedi saranno attive aule didattiche in numero variabile al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare;
- A ciascuna sede dell'Istituto sono assegnati dei canali di ingresso e uscita, indicati dal personale all'uopo preposto e/o da segnaletica, attraverso i quali gli studenti devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita;
- Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

Sede Agrario

Entrata

L'ingresso all'Istituto Agrario "Mondelli" sarà consentito dalle ore 7:40. Eccezionalmente saranno tollerati ritardi comunque entro le 7:55. L'avvio delle lezioni giornaliere è previsto per le ore 7:45.

Gli alunni accederanno all'Istituto attraverso ingressi differenziati assegnati alle classi:

- dall'ingresso 001, ingresso principale dell'Istituto verso le aule 105, 107, 109 (primo piano)
- dall'ingresso 008, lato pertinenza esterna, verso le aule 007, 018 (piano terra)
- dall'ingresso 009, lato pertinenza esterna, verso le aule 010, 012 (piano terra)
- dall'ingresso 024, lato porticato auditorium, verso le aule 020, 021 (piano terra)
- dall'ingresso 212, lato scale emergenza, verso le aule 211, 214 (secondo piano)

Si recheranno direttamente in aula indossando obbligatoriamente la mascherina fino a raggiungere il proprio banco assegnato e individuato per mezzo di una targhetta. Non saranno ammessi all'interno dell'Istituto scolastico studenti sprovvisti di mascherina.

I collaboratori scolastici vigileranno sul rispetto delle indicazioni.

Uscita

L'uscita da scuola sarà scaglionata per classi:

un collaboratore scolastico inviterà gli alunni di ogni classe a lasciare l'edificio. L'ordine di uscita delle classi sarà organizzato per piani e gli studenti seguiranno il percorso prestabilito fino al medesimo varco utilizzato per l'ingresso, indossando la mascherina e rispettando il distanziamento. Per questo le procedure di uscita cominceranno 10 minuti prima del termine delle lezioni previsto nella giornata, che per i giorni di lunedì e venerdì è fissato alle ore 13:45, mentre per i giorni di martedì, mercoledì e giovedì sarà alle ore 14:10. I docenti sono tenuti a vigilare sui flussi di uscita imponendo il rispetto di quanto prescritto.

Non suonerà la campanella di fine lezione; gli alunni di ciascuna classe attenderanno, seduti al proprio banco, l'arrivo del collaboratore scolastico incaricato che li indirizzerà all'uscita tramite il medesimo varco utilizzato per l'ingresso. In questo modo si garantirà la presenza nei corridoi di una sola classe per volta. Anche durante le operazioni di uscita i ragazzi sono tenuti ad indossare la mascherina per tutto il tragitto che va dall'aula sino all'uscita dalla pertinenza della scuola.

Sede Amaldi Massafra

Entrata

L'ingresso all'istituto Industriale "Amaldi" di Massafra sarà consentito dalle ore 7:40. Eccezionalmente saranno tollerati ritardi comunque entro le 7:55. L'avvio delle lezioni giornaliere è previsto per le ore 7:45.

Gli alunni accederanno all'Istituto attraverso ingressi differenziati assegnati alle classi:

- dall'ingresso A, sotto il porticato, verso le aule 002, 003, 004, 005, 006
- dall'ingresso B, via corso Roma, verso le aule 008, 009, 010, 016
- dall'ingresso C, nel plesso inferiore, verso le aule T02, T03, T04, T16
- dall'ingresso D, nel plesso inferiore, verso le aule T08, T13, T10, T14, T12, T15

Si recheranno direttamente in aula indossando obbligatoriamente la mascherina fino a raggiungere il proprio banco assegnato e individuato per mezzo di una targhetta. Non saranno ammessi all'interno dell'Istituto scolastico studenti sprovvisti di mascherina.

I collaboratori scolastici vigileranno sul rispetto delle indicazioni.

Gli studenti devono entrare con già addosso la mascherina. I collaboratori scolastici vigileranno sul rispetto delle indicazioni.

Uscita

L'uscita da scuola sarà scaglionata per classi:

un collaboratore scolastico inviterà gli alunni di ogni classe a lasciare l'edificio. L'ordine di uscita delle classi sarà organizzato per plessi e gli studenti seguiranno il percorso prestabilito fino al medesimo varco utilizzato per l'ingresso, indossando la mascherina e rispettando il distanziamento. Per questo le procedure di uscita cominceranno 10 minuti prima del termine delle lezioni previsto nella giornata, che per i giorni di lunedì e venerdì è fissato alle ore 13:45, mentre per i giorni di martedì, mercoledì e giovedì sarà alle ore 14:10. I docenti sono tenuti a vigilare sui flussi di uscita imponendo il rispetto di quanto prescritto.

Non suonerà la campanella di fine lezione; gli alunni di ciascuna classe attenderanno, seduti al proprio banco, l'arrivo del collaboratore scolastico incaricato che li indirizzerà all'uscita tramite il medesimo varco utilizzato per l'ingresso. In questo modo si garantirà la presenza nei corridoi di una sola classe per

volta. Anche durante le operazioni di uscita i ragazzi sono tenuti ad indossare la mascherina per tutto il tragitto che va dall'aula sino all'uscita dalla pertinenza della scuola.

Sede Amaldi Statte

Entrata

L'ingresso all'istituto Industriale "Amaldi" di Statte sarà consentito dalle ore 7:40. Eccezionalmente saranno tollerati ritardi comunque entro le 8:00.

L'avvio delle lezioni giornaliere è previsto per le ore 7:45. L'ingresso sarà scaglionato per classi, in modo da permettere agli studenti di raggiungere le aule mantenendo il corretto distanziamento.

Gli studenti accederanno all'Istituto attraverso un unico ingresso (in attesa che venga attivato il secondo ingresso), rispettando l'ordine e l'orario assegnato alle classi con apposite comunicazioni interne.

Si recheranno direttamente in aula indossando obbligatoriamente la mascherina fino a raggiungere il proprio banco assegnato e individuato per mezzo di una targhetta. Non saranno ammessi all'interno dell'Istituto scolastico studenti sprovvisti di mascherina.

I collaboratori scolastici vigileranno sul rispetto delle indicazioni.

Uscita

L'uscita da scuola sarà scaglionata per classi:

un collaboratore scolastico inviterà gli alunni di ogni classe a lasciare l'edificio. L'ordine di uscita delle classi sarà organizzato per piani e gli studenti seguiranno il percorso prestabilito fino al medesimo varco utilizzato per l'ingresso, indossando la mascherina e rispettando il distanziamento. Per questo le procedure di uscita cominceranno 10 minuti prima del termine delle lezioni previsto nella giornata, che per i giorni di lunedì e venerdì è fissato alle ore 13:45, mentre per i giorni di martedì, mercoledì e giovedì sarà alle ore 14:10. I docenti sono tenuti a vigilare sui flussi di uscita imponendo il rispetto di quanto prescritto.

Non suonerà la campanella di fine lezione; gli alunni di ciascuna classe attenderanno, seduti al proprio banco, l'arrivo del collaboratore scolastico incaricato che li indirizzerà all'uscita tramite il medesimo varco utilizzato per l'ingresso. In questo modo si garantirà la presenza nei corridoi di una sola classe per volta. Anche durante le operazioni di uscita i ragazzi sono tenuti ad indossare la mascherina per tutto il tragitto che va dall'aula sino all'uscita dalla pertinenza della scuola. I docenti in orario di servizio accompagneranno gli studenti all'uscita seguendo i percorsi dedicati.

Le indicazioni per i varchi di ingresso e uscita dai vari plessi, l'associazione delle aule di destinazione ai varchi stessi e i relativi percorsi sono sintetizzati graficamente nelle piantine planimetriche e nei cartelli da affiggere in corrispondenza degli ingressi/uscite, allegati al presente regolamento.

A partire dalle ore 8:00 sarà possibile accedere agli edifici scolastici da un unico ingresso:

- **Agrario Mondelli – Porta 001 in corrispondenza del centralino**
- **ITIS Amaldi Massafra – Accesso A corso Roma, 162 (lato porticato coperto)**
- **ITIS Amaldi Statte – Corso V. Emanuele, 263 (unico accesso)**

Eventuali visitatori (genitori, fornitori, ecc.) potranno accedere da uno degli ingressi specificati con le modalità definite al precedente art. 4.

Art 6. PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA

1. I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera con acqua e detersivi comuni e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni secondo il cronoprogramma all'uopo predisposto.

2. Per gli ambienti scolastici dove avessero soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione si farà uso di sodio ipoclorito all'0,1%. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, si farà uso di etanolo (alcol etilico) al 70% minimo.
3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.
4. Le tastiere dei distributori automatici (se funzionanti) sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. Prima di ogni utilizzo sarà obbligatorio per gli utenti sanificare le mani con apposito gel. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detersivi spray loro disponibili.
5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati con i guanti in lattice monouso disponibili accanto alla postazione. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.
6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti utilizzando gli appositi contenitori per rifiuti indifferenziati.
8. Viene predisposto un cronoprogramma che dovrà prevedere un piano di pulizia giornaliero e di igienizzazione periodica degli ambienti. La avvenuta pulizia/igienizzazione verrà registrata da parte del dipendente che l'ha effettuata su apposito foglio presente in ogni locale. Il dipendente che accede al locale all'inizio del turno di lavoro controllerà l'avvenuta registrazione della sanificazione, senza la quale gli spazi di lavoro non saranno utilizzabili.

Art 7. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1. Tutti gli studenti hanno l'obbligo di indossare la mascherina in classe. Potrà essere abbassata se c'è il distanziamento e seduti al banco, durante l'interrogazione, a mensa o durante le lezioni pratiche di scienze motorie. Chiunque entri negli ambienti scolastici deve adottare precauzioni igieniche e utilizzare la mascherina.
2. Per il personale impegnato con studenti con disabilità, si potrà prevedere l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell'alunno/studente o dal medico.
3. Se nello svolgere la prestazione lavorativa non è possibile garantire una distanza interpersonale pari ad almeno 1 metro, i lavoratori hanno l'obbligo di indossare la mascherina del tipo chirurgico monouso. Laddove fosse previsto l'uso dei guanti, questi devono essere monouso. Mascherine e guanti monouso nelle condizioni di cui sopra diventano a tutti gli effetti DPI obbligatori. E' vietato l'uso di mascherine del tipo FFP2 o FFP3 con valvola. E' vietato l'uso promiscuo di DPI (scambio di DPI tra persone) e il riutilizzo

di DPI dismessi il giorno precedente. All'interno dell'Istituto, mascherine, guanti, fazzolettini e salviette di carta devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati (secco), secondo la procedura già in vigore nel territorio comunale.

I lavoratori che utilizzano specifici indumenti da lavoro (camici, tute, grembiuli, ecc.) devono riporli nel proprio stipetto o armadio, evitando qualunque forma di promiscuità.

Art 8. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI

Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando, sempre rispettando il distanziamento fisico e indossando la mascherina, devono recarsi:

- in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni all'aula con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola o previo permesso del docente;
- ai servizi igienici se non disponibili all'interno del proprio settore;
- ai distributori automatici di alimenti

Le studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto.

Lo spostamento dal proprio banco a qualunque titolo impone l'obbligo di indossare la mascherina.

- Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. I laboratori sono utilizzati come aule, pertanto è interdetto l'accesso ad altre classi. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.
- Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.
- All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, schermi e dispositivi multimediali e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.
- Durante le attività didattiche in locali della scuola gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati.
- Nel caso in cui un solo studente alla volta sia chiamato a raggiungere l'area didattica o abbia ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovrà indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, lo studente/la studentessa può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall'insegnante.

Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.

- Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni degli studenti, gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.
- Le aule e i laboratori devono essere areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.
- Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, studenti e insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

Accesso ai distributori automatici di alimenti

L'accesso ai distributori automatici di alimenti da parte degli studenti è consentito inderogabilmente a partire dalle ore 9:30, tranne in casi debitamente motivati e su permesso accordato dall'insegnante. Una volta prelevati gli alimenti gli studenti hanno l'obbligo di rientrare nella propria aula senza attardarsi ulteriormente.

L'accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato, nei pressi dei distributori è consentita l'attesa solo disponendosi in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina.

Agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali e durante i transiti da un settore all'altro per lo svolgimento delle attività didattiche nei laboratori e nelle palestre. L'Istituto provvede alla pulizia e disinfezione giornaliera degli spazi destinati al ristoro, nonché delle tastiere dei distributori automatici di bevande e snack. L'accesso contemporaneo ai distributori automatici da parte di più persone non è consentito. Un collaboratore scolastico regola l'accesso di una persona alla volta, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.

Accesso ai laboratori

Per garantire la sicurezza e il distanziamento interpersonale tra gli studenti, l'organizzazione dei laboratori nel corrente anno scolastico subirà delle rilevanti variazioni in termini di spazio e di tempi:

- in termini di spazio perché bisognerà rispettare la capienza massima stabilita per ognuno di essi;
- in termini di tempo perché ciascun laboratorio sarà riservato per un'intera giornata, secondo l'orario prestabilito, ad una sola classe che vi rimarrà per svolgere sia le discipline di indirizzo che prevedono attività laboratoriali, sia le discipline comuni.

Qualora gli spazi a disposizione in un laboratorio non consentissero di ospitare l'intera classe, questa sarà suddivisa in due gruppi in modo tale che in una determinata giornata, il primo gruppo svolgerà attività di laboratorio con l'insegnante tecnico-pratico, mentre l'altro gruppo rimarrà in aula con il docente titolare della materia; in un'altra giornata si invertiranno i ruoli dei due gruppi, in modo che nell'ambito della settimana tutti gli studenti della classe potranno usufruire del laboratorio.

Qualora non fosse possibile assicurare le condizioni suddette, cioè non fosse possibile avere a disposizione gli spazi e i tempi necessari, la classe non potrà recarsi in laboratorio per svolgere le attività ivi previste.

Sarà cura della scuola l'igienizzazione delle attrezzature e gli ambienti del laboratorio prima di ciascun utilizzo.

Accesso ai servizi igienici


1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato, potranno accedere un numero di studenti pari alla metà del numero di servizi funzionanti (approssimato per difetto). Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone all'esterno dei locali servizi in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali eventualmente posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. E' obbligatorio fare uso di igienizzante mani prima e dopo l'uso dei servizi.
2. Chiunque acceda ai servizi igienici avrà cura di lasciare il bagno in perfetto ordine, abbassare la tavoletta prima, se presente, tirare lo sciacquone.
4. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, avrà cura di segnalare subito il problema ai collaboratori scolastici che provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.
5. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito soltanto durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. I collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Art 9. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri.
2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti.
3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).
4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, nella persona del referente individuato, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Le procedure sono sintetizzate nell'immagine seguente, contenuta nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 al quale si rimanda per tutto quanto non previsto nel presente documento.

Allegato 1. Schema riassuntivo



Art 10. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS, LAVORATORI FRAGILI

1. Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. Riguardo alle modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020. In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del DL 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata attraverso un medico competente ad hoc nominato per il periodo emergenziale.
2. Il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore.
3. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art 11. RIUNIONI ED ASSEMBLEE

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.
2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.
3. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.
4. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse e degli studenti e le assemblee dei genitori. Verrà presa in considerazione la possibilità di sostituirle con incontri a distanza su piattaforma GSuite autogestiti. Stante le limitazioni imposte dalla piattaforma, gli incontri saranno organizzati per sedi separate ma realizzati negli stessi giorni in modo da consentire la sospensione simultanea delle lezioni. Nelle stesse giornate delle assemblee degli studenti potranno essere altresì organizzati incontri del Comitato studentesco, che seguano o precedano le assemblee. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.
5. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 i ricevimenti collettivi dei genitori sono sostituiti con incontri a distanza su piattaforma GSuite in applicazione Meet previa richiesta di appuntamento. Le modalità di comunicazione saranno rese note nel corso delle attività didattiche.
6. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i loro sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno 1 metro. Le studentesse e gli studenti possono partecipare all'assemblea togliendo la

mascherina e adottando le stesse precauzioni previste per le attività didattiche in aula in presenza dell'insegnante.

Art 12. UTILIZZO PALESTRE

Nell'anno scolastico 2020/2021 all'utilizzo della palestra è preferibile l'utilizzo degli spazi all'aperto e saranno privilegiate le attività individuali.

Si tenderà a prevedere l'uso della palestra a non più di due classi al giorno, disponendo le ore di scienze motorie in un'unica giornata della settimana per ogni classe. In ogni caso prima dell'utilizzo da parte di un gruppo o classe è necessario consentire al personale la disinfezione delle attrezzature, dei pavimenti e degli spogliatoi eventualmente utilizzati in precedenza da un diverso gruppo.

I docenti dovranno vigilare affinché le classi non adoperino attrezzature precedentemente utilizzate e non ancora sanificate. Durante la permanenza nella palestra è opportuno tenere aperte le porte che danno accesso all'esterno per favorire un costante ricambio d'aria. Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati. Verranno comunque messe a disposizione soluzioni alcoliche per la disinfezione autonoma degli attrezzi.

Nell'organizzare le attività i docenti dovranno attentamente regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza: almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica, o almeno 2 metri durante l'attività fisica, con particolare attenzione a quella intensa. Potranno essere utilizzati gli spogliatoi delle palestre rispettando le distanze di 1 metro (non più di 6 alunni per spogliatoio).

Non si possono condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.

Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa/sacca personale. I collaboratori scolastici dovranno provvedere alla disinfezione della palestra e degli spogliatoi eventualmente utilizzati prima di ogni cambio di classe.

Gli alunni all'ingresso e all'uscita della palestra dovranno igienizzare le mani.

I docenti sono incaricati di informare adeguatamente gli alunni delle proprie classi riguardo alle procedure anti pandemia da mettere in atto prima durante e dopo l'attività fisica.

Art 13. NORME TRANSITORIE PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO

Al fine di formare gli studenti alle necessarie precauzioni da mettere in atto per garantire il distanziamento sociale ed attuare tutte le misure previste per il contenimento del contagio COVID19, l'inizio delle lezioni per le classi e il loro ingresso e uscita dall'Istituto avverrà come di seguito specificato.

Giovedì 24 settembre : inizio delle lezioni solo per le classi del biennio;

l'ingresso è fissato alle ore 7:45 e il termine alle 10:45 per le classi seconde

l'ingresso è fissato alle ore 8:45 e il termine alle 10:45 per le classi prime.

Venerdì 25 settembre: inizio delle lezioni solo per le classi del triennio;

l'ingresso è fissato alle ore 7:45 e il termine alle 10:45 per le sedi Agrario e ITIS Amaldi Massafra

Le classi del triennio della sede ITIS Amaldi Statte osserveranno, invece, i seguenti orari di ingresso e uscita

- classi 3^a 7:45 – 10:45
- classi 4^a 8:45 – 11:45
- classi 5^a 9:45 – 12:45

Lunedì 28 settembre

Tutte le classi delle sedi Agrario/ITIS Amaldi Massafra inizieranno le lezioni alle ore 7:45 e le termineranno alle 11:45.

Le classi dell'ITIS Amaldi Statte invece osserveranno il seguente orario:

classi primo biennio 7:45 – 11:45

classi triennio 8:45 – 12:45

Da **Martedì 29 settembre** e fino a nuove disposizioni in conseguenza del completamento dell'organico, tutte le classi delle tre sedi inizieranno le lezioni alle 7:45 e le termineranno alle 11:45.

AGRARIO MONDELLI

MASSAFRA

INGRESSO 001

RISERVATO PER LE AULE

105

107

109

AGRARIO MONDELLI

MASSAFRA

INGRESSO 008

RISERVATO PER LE AULE

007

018

AGRARIO MONDELLI

MASSAFRA

INGRESSO 009

RISERVATO PER LE AULE

010

012

AGRARIO MONDELLI

MASSAFRA

INGRESSO 024

RISERVATO PER LE AULE

020

021

AGRARIO MONDELLI

MASSAFRA


INGRESSO 212

RISERVATO PER LE AULE


211

214


PIANO TERRA



PIANO PRIMO



PIANO SECONDO



ITIS AMALDI MASSAFRA

INGRESSO A

RISERVATO PER LE AULE

002

003

004

005

006

ITIS AMALDI MASSAFRA

INGRESSO B

RISERVATO PER LE AULE

008

009

010

016

INGRESSO B



INGRESSO A

ITIS AMALDI MASSAFRA

INGRESSO C

RISERVATO PER LE AULE

T02

T03

T04

T16

ITIS AMALDI MASSAFRA

INGRESSO D


RISERVATO PER LE AULE

T08	T13
T10	T14
T12	T15

INGRESSO C →

Aule al Piano Laboratori

INGRESSO D →



INGRESSO/USCITA
UNICO



IISS "MONDELLI"
SEDE "AMALDI di STATTE"
anno scolastico 2020/2021

classe
004

presidenza

sala docenti

polifunzionale

classe
001

classe
002

classe
003

classe
011

laboratorio
010

laboratorio
009


laboratorio
008

laboratorio
007

laboratorio
005

laboratorio
006

INDICAZIONI AULE PIANO TERRA



IISS "MONDELLI"

SEDE "AMALDI di STATTE"

anno scolastico 2020/2021



INDICAZIONI AULE PIANO PRIMO

PRESCRIZIONI ANTI-COVID 19 - AZIENDA AGRARIA

Per le attività dell'azienda agraria ogni studente/operatore:

- deve osservare le precauzioni igieniche personali previste dal Regolamento anti COVID-19 di Istituto;
- per spostarsi deve indossare la mascherina chirurgica e rispettare sempre la distanza minima interpersonale di 1 metro.
- deve utilizzare accessori, strumenti e DPI personali. Non sono consentiti scambi di:
 - materiali per lo studio (es. cancelleria – libri – computer – ecc);
 - strumenti di lavoro;
 - Indumenti e accessori.

Gli strumenti di lavoro che devono necessariamente essere utilizzati da più soggetti (trattore, rimorchi, motocompressore, decespugliatore, ecc.) devono essere opportunamente igienizzati prima e dopo l'utilizzo a cura dell'operatore che ne fa uso.

In ogni ambiente dell'azienda ovvero della scuola si può rimuovere la mascherina solo se viene rispettata la distanza minima interpersonale di 1 metro.

Spogliatoi, bagni e docce possono essere occupati da una sola persona per volta ed igienizzati ad ogni utilizzo dai collaboratori addetti all'azienda agraria.

TUTTI GLI SPAZI DELL'AZIENDA AGRARIA SARANNO QUOTIDIANAMENTE PULITI E IGIENIZZATI DAL PERSONALE DELL'AZIENDA STESSA.

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DEL CONVITTO ANNESSO ALL'I.I.S.S. "C. MONDELLI DI MASSAFRA PER L'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL COVID-19

La presente integrazione al Regolamento del Convitto si rende necessaria al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e garantire il funzionamento dell'Istituzione Educativa in sicurezza. Le modalità qui contenute restano valide fino alla cessazione del periodo di emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei Ministri e da parte del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute.

Fatte salve le premesse legislative e normative riportate nel testo Integrazione al Regolamento d'Istituto all'emergenza sanitaria dovuta al COVI 19, si individuano nel presente regolamento le procedure e misure organizzative anti COVID relative al Convitto annesso all'I.I.S.S. "C. Mondelli".

PREMESSA

Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività del Convitto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero dei convittori, semiconvittori, le famiglie, il Dirigente scolastico, personale Educativo, docenti e il personale non docente.

Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto su proposta del collegio degli Educatori.

La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, nel Regolamento generale, nelle integrazioni e negli allegati implica l'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale sia per gli studenti del convitto e semiconvitto.

Non potranno essere ammessi convittori e semiconvittori le cui famiglie (ovvero loro stessi se maggiorenni) non abbiano aderito sottoscrivendolo anche con mezzi telematici, al Patto educativo.

Considerata l'evoluzione repentina che sta caratterizzando l'epidemia di COVID-19, il presente documento potrà essere soggetto a modifiche. Se le circostanze lo richiedessero, modifiche e integrazioni urgenti potranno essere deliberate dalla " Commissione per l'applicazione e la verifica delle misure di prevenzione da contagio Covid 19" per essere ratificate nella prima seduta utile del Consiglio d'Istituto. Pertanto si raccomanda di verificare la pubblicazione di eventuali aggiornamenti.

Art 1. ENTRATA E USCITA DAL CONVITTO

L'ingresso al Convitto dopo una pausa didattica (fine settimana, Natale...) sarà consentito a partire dalle ore 7:15. Eccezionalmente saranno consentiti ingressi anticipati o ritardati previa richiesta motivata e autorizzata dal D.S. comunque entro le 7:55. L'avvio delle lezioni giornaliere è previsto per le ore 7:45.

Gli alunni accederanno al Convitto attraverso l'ingresso diretto **c006** collocato tra l'edificio di segreteria e la cucina, firmeranno la presenza su apposito modulo, depositeranno i loro effetti personali nelle loro stanze e si recheranno direttamente nelle rispettive aule entro le 7,45, percorrendo il corridoio interno scuola-convitto. Dall'ingresso nella pertinenza della scuola all'arrivo al proprio posto in aula sarà obbligatorio indossare la mascherina.

I collaboratori scolastici vigileranno sul rispetto delle indicazioni.

Considerato che l'uscita da scuola sarà scaglionata per classi, i convittori e semiconvittori rientreranno in convitto percorrendo il corridoio interno scuola-convitto, indossando obbligatoriamente la mascherina e rispettando il distanziamento individuale. Il personale del convitto (educatori e collaboratori scolastici presenti) li accoglierà indirizzando i convittori così come segue:

- I convittori che occupano le stanze dalla n°1 alla n°8 del primo piano, verso la scala A;
- I convittori che occupano le stanze dalla n°9 alla n°14 del primo piano verso la scala B;

- I convittori che occupano le stanze dalla n°15 alla n°22 del secondo piano verso la scala A.

Le semiconvittrici e i semiconvittori, per depositare gli zaini e gli indumenti personali, saranno guidati rispettivamente verso l'aula c028 adiacente alla sala TV la sala TV (aula c029).

Art 2. Uscita dei semiconvittori al termine delle attività di studio

Al termine delle attività di studio, previsto per le ore 17:40, i semiconvittori usciranno dal convitto indossando obbligatoriamente le mascherine accompagnati da un collaboratore scolastico che vigilerà sino all'arrivo dell'autobus.

Art 3. IGIENE DELL'AMBIENTE, DELLE ATTREZZATURE E DELL'ABBIGLIAMENTO

È assicurata, ad opera dell'apposito personale, una pulizia periodica approfondita delle stanze e di tutti i locali del Convitto. Circa l'utilizzo dei bagni e docce in comune, si garantisce la pulizia degli stessi tre volte al giorno con prodotti specifici. Il servizio di sorveglianza si accerterà che non si creino assembramenti e affollamenti in tutti i luoghi.

Art 4. IGIENE PERSONALE

Il convitto rende disponibili prodotti appositi per l'igiene delle mani per gli ospiti e il personale, in più punti dell'edificio, favorendo in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.

Art 5. DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI

È fatto divieto assoluto di creare assembramenti all'interno del Convitto, nelle camere, a mensa, nelle aule studio, nel giardino e nelle pertinenze del Convitto; lo stesso divieto si estende alla libera uscita. La circolazione all'interno del Convitto, negli spazi comuni, nei corridoi dovrà avvenire osservando rigorosamente l'obbligo di indossare la mascherina.

Art 6. SERVIZIO MENSA

I Convittori dovranno indossare la mascherina per entrare in mensa e dovranno obbligatoriamente igienizzare le mani utilizzando il gel disinfettante presente in più postazioni all'interno del locale.

Il servizio mensa si svolgerà su un turno. I tavoli sono da 6 posti ciascuno, ma saranno occupati da 2 alunni disposti sui lati corti, distanti 1,80 m. L'accesso al servizio mensa diverso da personale educativo, studenti convittori e semiconvittori è consentito solo a condizione che questo non crei situazioni di mancato rispetto delle norme di prevenzione. La somministrazione del pasto prevede la distribuzione al tavolo di mono-porzioni, con tovaglietta, posate, bicchiere e tovagliolo monouso. Durante gli spostamenti all'interno della mensa i convittori dovranno sempre utilizzare la mascherina che potranno togliere solo una volta seduti e per il tempo necessario al pasto.

Le finestre della mensa dovranno essere aperte a intervalli massimi di 45 minuti per garantire un frequente ricambio di aria. Per quanto riguarda la merenda pomeridiana prevista alle 17:30, sarà somministrata dal personale di cucina ad ogni convittore e semiconvittore direttamente nelle sale studio, al fine di evitare assembramenti.

Art 7. UTILIZZO PALESTRE

Per l'uso della palestra i convittori e semiconvittori dovranno attenersi alle disposizioni previste dall'art. 12 del Regolamento d'Istituto anti Covid-19.

Art 8. USO DELLA CAMERA ASSEGNATA


Le camere sono attrezzate per ospitare due studenti convittori. Si rende necessario considerare i convittori che utilizzano la medesima camera come una "comunità chiusa" (definita dalle Linee guida nazionali come "equivalente ad un nucleo familiare"), specie se utilizzano lo stesso bagno e permangono a lungo nella camera, per studiare e per rilassarsi, al termine delle attività didattiche curricolari. Pertanto i Convittori dovranno utilizzare la camera assegnata, la postazione e le attrezzature (letto/scrivania/comodino, armadio, appendiabiti) assegnate all'interno della camera. Non potranno recarsi o sostare o dormire nella camera di altri convittori né usare scrivanie o armadi non assegnati. Si raccomanda l'accurata igiene delle mani dopo ogni uso del bagno.

Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

L'accesso ai piani delle camere è consentito esclusivamente ai convittori ed solo al piano ove la camera di ciascuno è collocata. E' tassativamente vietato l'accesso ai piani delle camere chiunque altro (con ovvia eccezione per il personale del convitto).

Art 9. LIBERA USCITA

Ai convittori potranno essere concesse tre uscite serali alla settimana, previa autorizzazione dei genitori, resa con atto scritto su specifico modulo, con rientro obbligatorio entro le ore 22:00. Dall'uscita dalle camere a tutta la permanenza sul pullman è obbligatorio l'uso della mascherina. A bordo si dovranno disporre lasciando libero il posto confinante, secondo il seguente schema



Al rientro i convittori saranno sottoposti al controllo della temperatura e dovranno igienizzare le mani al primo dispenser disponibile. L'uscita e il rientro avverranno attraverso la porta c006, prospiciente il parcheggio del pullman.

Art 10. ATTIVITA' LIBERE ALL'INTERNO DEL CONVITTO

È fatto divieto di assembramenti negli spazi comuni.

Non sono consentiti tutti i giochi che implicino la riduzione delle distanze: biliardino, ping pong, calcio, basket, ecc. Ogni convittore per spostarsi dalla propria camera deve indossare la mascherina chirurgica e rispettare sempre il distanziamento interpersonale minimo di 1,00 m. Ad ogni convittore potrà essere misurata, anche quotidianamente, la temperatura corporea da parte dell'infermiere.

Ogni convittore, fuori della propria stanza, può rimuovere la mascherina solo se è possibile garantire la distanza minima interpersonale (1,00 m.).

Art 11. ATTIVITA EDUCATIVE, MOTORIE E LUDICHE

Non sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e delle superfici di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di giochi da tavolo è consigliata inoltre una frequente sostituzione degli stressi con altri nuovi. L'Istituto continuerà a proporre attività educative e ludiche pomeridiane compatibili con il rispetto delle norme anti-COVID. È vietato lo svolgimento di attività motorie che comportino il contatto o la vicinanza inferiore a 1 metro.

Art 12. COLLOQUI EDUCATORI-GENITORI; ACCESSO GENITORI

I colloqui Educatori-Genitori si terranno nella modalità "a distanza" telefonicamente, o in casi particolari, secondo il calendario e nelle forme che saranno specificamente comunicate, in presenza, nel caso di effettiva necessità previa prenotazione telefonica.

I Genitori ammessi saranno lasciati entrare nell'edificio scolastico con le modalità previste per i visitatori (art. 4 dell'Integrazione al Regolamento generale).

I Genitori ammessi hanno l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica di propria dotazione per l'intera permanenza nei locali scolastici e di mantenere il distanziamento fisico di un metro. E' consentito l'ingresso di un solo genitore alla volta.

Fatta eccezione per il primo ingresso per supportare la sistemazione degli effetti personali del proprio figlio all'interno della camera o in caso di problemi di salute, i genitori non possono accedere ai piani delle camere o in altri spazi.

Art 13. GESTIONE DI CASI SINTOMATICI DI COVID-19

Una volta verificato che i sintomi sono suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, la persona interessata deve essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica applicando quanto previsto all'art. 9 dell'Integrazione al Regolamento generale. Si individua preventivamente l'aula c030 in quanto ben aerata, non arredata (per facilitare la sua successiva pulizia e disinfezione), con accesso diretto dall'esterno, in cui tenere la persona sintomatica. Il genitore dovrà provvedere a prelevare immediatamente il figlio dal convitto, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto.

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Art 1. Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell'Istituto IISS "Mondelli".
2. Il presente Regolamento ha validità a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.
3. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.

Art 2. Premesse

1. A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l'obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di "attivare" la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all'organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.
2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.
4. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc.
5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per
 - gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
 - la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
 - lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
 - il miglioramento dell'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);
 - rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).
6. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

- Attività sincrone, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone
 - Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
 - Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni come Google Documenti
- Attività asincrone, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l'ausilio di strumenti digitali, quali
 - L'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante;
 - La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante;
 - Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell'ambito di un project work.

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.

7. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell'ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un'ultima fase plenaria di verifica/restituzione.
8. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell'ambito della didattica speciale.
9. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d'istituto.
10. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.

11. L'Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando
- Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;
 - Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell'Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all'acquisizione delle abilità di base per l'utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.

Art 3. Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono:
- Il Registro elettronico Argo. Tra le varie funzionalità: le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia, libri di testo...
 - La Google Suite for Education (o GSuite), fornita da Google a tutti gli istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utenti. La GSuite in dotazione all'Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell'ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico.

Ciascun docente, nell'ambito della DDI, può comunque integrare l'uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti.

2. Nell'ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note l'insegnante specifica l'argomento trattato e/o l'attività svolta.
3. Nell'ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull'Agenda di classe, in corrispondenza del termine della consegna, l'argomento trattato e l'attività richiesta al gruppo di studenti (ad es. Consegna degli elaborati su Kierkegaard e l'esistenzialismo) avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.
4. L'insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google Classroom da nominare come segue: Classe - Anno scolastico – Disciplina come ambiente digitale di riferimento la gestione dell'attività didattica sincrona ed asincrona. L'insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi email di ciascuno (nome.cognome@mondelliamaldi.edu.it) o l'indirizzo email del gruppo classe (nomeclasse@mondelliamaldi.edu.it).

L'insegnante di sostegno che adotti una programmazione differenziata, in ottemperanza alla normativa vigente può creare un corso su G.Classroom, denominato "Sostegno Classe ..." (seguito dal nome della classe di appartenenza dell'alunno interessato), seguendo le stesse modalità prevista dal comma precedente. Allo stesso corso parteciperà l'alunno interessato e come docenti tutti i componenti del CdC. Restano identiche le modalità di comunicazione previste al c.4 del presente articolo.

Art 4. Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

1. Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per

intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 20 unità orarie da 45 minuti di attività didattica sincrona.

2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 45 minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l'attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone.
3. Tale riduzione dell'unità oraria di lezione è stabilita
 - Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza;
 - Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.
4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell'unità oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente.
5. Di ciascuna AID asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l'uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.
6. Sarà cura dell'insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline.
7. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine settimana. L'invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l'insegnante e il gruppo di studenti.

Art 5. Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1. Nel caso di videolezioni rivolte all'interno gruppo classe e/o programmate nell'ambito dell'orario settimanale, l'insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all'interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l'accesso al meeting delle studentesse e degli studenti.
2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l'insegnante invierà l'invito al meeting su Google Meet creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo.

3. All'inizio del meeting, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L'assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.
4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:
 - Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;
 - Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.
 - In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat;
 - Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);
 - Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività;

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all'insegnante prima dell'inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l'insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l'assenza dovrà essere giustificata.

Art 6. Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.
2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all'interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell'insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.
3. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili sull'intero dominio @mondelliamaldi.edu.it.
4. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, va stimato l'impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.
5. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all'aspetto relazionale del dialogo

educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

Art 7. Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.
2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.
3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.
4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari e all'immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art 8. Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.
2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto, al fine di garantire il diritto all'apprendimento dei soggetti interessati.
3. Al fine di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto.
4. Nel caso in cui, all'interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o

per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.

Art 9. Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.
2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Art 10. Criteri di valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.
2. L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l'esito della valutazione, l'insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.
3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all'interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell'offerta formativa, sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.
4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

Art 11. Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio di comodato d'uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto.

Art 12. Aspetti riguardanti la privacy

1. Gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.
2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale
 - a) Prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

- b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull'utilizzo della Google Suite for Education, comprendente anche l'accettazione della Netiquette ovvero dell'insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all'utilizzo degli strumenti digitali;
- c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI.